



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2023, proposto da

Seactive S.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa-Comando Brigata Meccanizzata Aosta Messina–Direzione D’Intendenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito n.15;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del Bando della procedura di gara ristretta, indetta ai sensi dell’art. 61 D.lgs. 50/2016, per l’approvvigionamento “dei servizi alberghieri e di ristorazione per il personale militare dell’Esercito in servizio di ordine pubblico fuori sede nell’ambito dell’operazione denominata “Strade Sicure”, nonché per il personale dell’A.M. in attività di controllo ispettivo, manutenzione materiali e mezzi e di temporaneo avvicendamento. Periodo: mesi 12 data stipula. Unità presunte: 48” (CIG 9805884776),

da svolgersi nella città di Reggio Calabria, pubblicato sia in G.U.U.E. che in G.U.R.I. in data 10/5/2023- del Disciplinare di gara-- dei Capitolati Tecnici speciali, descrittivi e prestazionali, relativi ai servizi oggetto di gara-del Decreto n. 2 del 28/04/2023 del Comandante di Comando Forze Operative Sud di Napoli;

- di tutti gli atti, verbali e documenti di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa-Comando Brigata Meccanizzata Aosta Messina–Direzione D’Intendenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il Decreto Presidenziale n. 103 del 30.05.2023;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il ricorso, impregiudicata la questione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, risulta allo stato privo del necessario *fumus* di fondatezza, tenuto conto che la possibilità di partecipazione alla gara non appare preclusa:

- né dai termini assegnati dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara ristretta (art. 61 D.lgs. n. 50/2016), legittimamente ridotti per effetto del regime derogatorio in vigore fino al 30.06.2023 (art. 2 co.2 D.L. n. 76 conv. in L. n. 120/20 e ss.mm.);

- né dalla denunciata incertezza sul valore complessivo del contratto (comprensivo di opzioni e rinnovi) che appare chiaramente indicato dal bando pubblicato sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E. in € 6.264.372,00, mentre l’importo a base di gara su cui effettuare il ribasso percentuale unitario “pro capite” e “pro die” per i servizi oggetto dell’appalto è quello previsto dall’art. 19 del disciplinare;

- né dalla denunciata incertezza sull'importo degli oneri della sicurezza che sono inclusi nel valore complessivo dell'appalto e stimati in € 263.103,20 come da espressa previsione di bando pubblicato sulla G.U.R.I., da ritenersi prevalente rispetto ad eventuali disposizioni di *lex specialis* diverse o contrarie;

- né da clausole della *lex specialis* che o non presentano carattere immediatamente escludente (v. quella relativa alla scelta del criterio di aggiudicazione e quella prevista dall'art. 11 disciplinare) o comunque appaiono suscettibili di essere integrate e/o chiarite anche su richiesta degli operatori che saranno invitati successivamente alla fase di prequalifica (art. 9);

Ritenuto che, pur richiedendosi sul punto un adeguato approfondimento nel contraddittorio tra le parti, le critiche relative alla sottostima dei costi della manodopera:

a) non appaiono condivisibili con riferimento al servizio alberghiero, laddove vengono computate ulteriori unità operative rispetto a quelle richieste dal disciplinare di gara; b) non risultano allo stato sufficientemente dimostrate in mancanza del necessario e documentato raffronto tra il CCNL adottato dalla stazione appaltante e quello dichiaratamente preso a riferimento dalla ricorrente;

Considerato, quanto al *periculum*, che nel bilanciamento tra i contrapposti interessi vada data prevalenza a quello pubblico, indirizzato a procedere con celerità al “risultato” dell'affidamento del servizio per non dilatare oltremodo il periodo di proroga tecnica dell'esecuzione del contratto attualmente in essere;

Ritenuto di fissare per la trattazione del giudizio nel merito l'udienza pubblica del 19 luglio 2023;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigetta la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 luglio 2023.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con
l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

L'ESTENSORE

Andrea De Col

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO